



TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Il giudice

dott. Luca Caputo

nel procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c.

iscritto al ruolo generale con il numero r.g. **7944/2016**

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

TRA

SRLS, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv.

IL CASO.it

RICORRENTE

CE.DI. SIGMA CAMPANIA SPA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Caravella

RESISTENTE

Il giudice,

letti gli atti ed esaminati i documenti;

sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 3.11.2016;

ritenuto di non dover procedere all'escussione di informatori, essendo la causa di natura documentale;

OSSERVA

Il fatto

Con ricorso in riassunzione depositato in data 29.09.2016, la ricorrente srls, dopo aver premesso di aver sottoscritto in data 21.05.2015 contratto di affiliazione con la Ce.Di. Sigma Campania spa, società che gestisce attività di commercializzazione di prodotti alimentari e non mediante punti vendita ad essa affiliati, e che, a garanzia delle obbligazioni derivanti dal



predetto contratto, rilasciava alla Ce.Di. Sigma un deposito cauzionale per complessivi 20.000,00 euro e ipoteca volontaria per 200.000 euro, ha dedotto che la Ce.Di. Sigma, senza alcun motivo, ha effettuato l'ultima fornitura merci in data 16.02.2016 subordinando le successive forniture al pagamento anticipato delle stesse, in violazione dell'art.10 del contratto di affiliazione il quale prevede che il pagamento delle merci deve avvenire entro 28 giorni per le merci di prima categoria ed entro 56 giorni per le merci di seconda categoria dall'emissione dell'estratto conto settimanale; che tale ingiustificata e illegittima condotta ha impedito il prosieguo della attività, determinando in data 16.04.2016 la chiusura della stessa, cagionando un serio, grave e ingiusto pregiudizio economico nonché un evidente danno di immagine. In conseguenza di ciò, ha chiesto che si ordini alla Ce.Di. Sigma di consegnare la merce onde consentire alla ricorrente il ripristino della attività commerciale; che si affermi e dichiari l'obbligo della resistente di rispettare le clausole contrattuali relative al pagamento delle forniture; in via subordinata, che si ordini alla resistente il ritiro della merce giacente nonché la restituzione di tutti i titoli di pagamento in suo possesso; con vittoria di spese e competenze in favore del procuratore antistatario.

Costituitasi in giudizio, la Ce.Di. Sigma Campania spa ha eccepito, in primo luogo, l'inammissibilità del ricorso per assenza di strumentalità tra il provvedimento cautelare atipico richiesto e l'oggetto dell'eventuale giudizio di merito e, nel merito, l'infondatezza dello stesso, evidenziando che la Ce.Di. Sigma ha provato che la prima e unica inadempiente sia stata la _____ srls, la quale non ha assolto ai propri obblighi di pagamento, anche in seguito al raggiungimento di accordi che consentivano alla ricorrente dilazioni di pagamento poi rimaste disattese e che, quindi, non ha fornito alcuna prova del proprio adempimento. In conseguenza di ciò, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato nel merito; con vittoria di spese.

LA DECISIONE

1. Preliminarmente va osservato che parte opponente ha sollevato una serie di eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso ex art 700 c.p.c. basate, da un lato, sull'insussistenza del rapporto di strumentalità (seppure "attenuata") tra il provvedimento cautelare atipico richiesto e l'oggetto dell'eventuale giudizio di



merito e, relativamente alla domanda subordinata di restituzione dei titoli in possesso della convenuta, per l'assenza del requisito della sussidiarietà previsto dall'inciso iniziale dell'art 700 c.p.c. che facoltizza il ricorso alla tutela anticipatoria d'urgenza "fuori dai casi regolati dalle precedenti sezioni di questo capo".

Tali eccezioni preliminari si ritengono assorbite dalle osservazioni che seguiranno inerenti il merito della controversia. Ciò in applicazione del principio della c.d. ragione più liquida, che consente al giudice di accogliere o respingere la domanda sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre domande secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. in ossequio ai principi di economia processuale, effettività e tempestività della tutela giurisdizionale (cfr. Corte di Cassazione a Sezioni Unite, sentenze n. 29523/08 e n. 24883/08).

2. Nel merito il ricorso è infondato e va rigettato.

In sostanza, la ricorrente contesta la legittimità della sospensione delle forniture e l'aver subordinato la consegna delle forniture di merci al pagamento anticipato delle stesse, evidenziando, da un lato, la violazione dell'art.10 del contratto di affiliazione relativo alle modalità di pagamento delle merci, e, dall'altro, il puntuale rispetto, da parte della ricorrente, del piano di riparto formalizzato dalle parti mediante scrittura privata per il pagamento di alcune forniture anteriori.

La prospettazione del ricorrente non è condivisibile, né trova riscontro nella documentazione in atti.

Procedendo infatti ad una valutazione comparata dell'osservanza delle obbligazioni contrattuali da parte di entrambi i contraenti, risulta che la srls è debitrice nei confronti della Ce.Di. Sigma della somma di euro 113.336,42, come comprova il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1393/2016 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 11.07.2016 notificato al legale rappresentante della società ricorrente in data 25.07.2016, e dunque anteriormente al deposito del ricorso ex art 700 cpc in riassunzione avvenuto in data 29.09.2016.



In particolare, il debito della _____ nei confronti della Ce.Di. Sigma deriva dal mancato pagamento di merci e servizi regolarmente forniti (cfr. all. 15 produzione parte resistente), riconosciuto dalla ricorrente e **scadenato con le scritture private del 19.01.2016 (cfr. all. 16 produzione parte resistente) e del 11.02.2016 (cfr. all. 17 produzione parte resistente)**, scritture che, di fatto, hanno integrato e modificato l'accordo iniziale in relazione ai corrispettivi dovuti dalla ricorrente.

In ordine a tali accordi, con i quali la Ce Di Sigma consentiva alla ricorrente, di fatto, una dilazione di pagamento, la resistente ha dedotto che la _____ ha provveduto ad onorare solo la prima scadenza del 15.02.2016 di euro 9.000,00, dopodiché non ha più adempiuto, tanto che è rimasto insoluto ed è stato protestato l'assegno di euro 10.105,00 del 15.04.2016 relativo alla seconda scadenza, con addebito alla società resistente di euro 267,47 di spese di protesto e commissioni bancarie (cfr. all. 18 produzione parte resistente), decadendo in questo modo dal beneficio della dilazione e dovendo corrispondere alla creditrice l'intera somma, come previsto da entrambe le scritture ricognitive. Il grave inadempimento della ricorrente può ritenersi provato in base ai principi generali in tema di riparto dell'onere probatorio in materia di obbligazioni e contratti. Invero, secondo i suddetti principi, al creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, il risarcimento dei danni o l'inadempimento incombe solo l'onere di provare la fonte del proprio diritto (contratto o disposizione di legge) ed allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte (e il nesso causale tra la violazione del contratto e i danni), mentre grava sul debitore convenuto l'onere di provare la non imputabilità dell'inadempimento, o dell'inesatto adempimento (cfr. Cass. SS.UU. n. 13533/01, confermata, tra le altre, da Cass. n. 2387/04 e n. 3373/10). Dall'applicazione di tali principi discende che era onere della ricorrente-debitrice eccepire l'inesistenza del credito azionato, ovvero l'avvenuto adempimento dell'obbligazione, il che non è stato fatto. La società resistente, infatti, ha depositato le transazioni con cui la ricorrente riconosceva il debito e si impegnava al pagamento ed ha dedotto il grave inadempimento, peraltro anche dimostrato in via presuntiva dal deposito dell'assegno del 15.04.2016 protestato e dalla successiva emissione del decreto ingiuntivo da parte del Tribunale in



esclude che l'eventuale provvedimento cautelare richiesto possa scongiurare il prospettato pericolo.

Inoltre, a ben vedere, alla luce di quanto fin qui osservato, le conseguenze sull'attività della ricorrente sono da ricondurre, in ultima analisi, proprio al comportamento di quest'ultima, che è venuta meno ai propri impegni contrattuali ed anche a quelli specifici assunti in seguito alla sottoscrizione degli accordi con cui si consentiva la rateizzazione del debito.

Analogamente, non è fondato il pericolo di ulteriori protesti degli assegni e delle cambiali in possesso della resistente in quanto è evidente l'interesse della resistente a non porli all'incasso per evitare l'aggravio dovuto alle spese di protesto, tant'è che sulla base di essi la resistente ha anche chiesto ed ottenuto il già citato decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo. Pertanto, anche sotto questo profilo il ricorso è infondato.

Spese processuali

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio ai sensi del D.M. 55/14, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento previsto per i procedimenti cautelari determinato in base al decisum (fino ad euro 260.000,00), con esclusione delle voci relativi alla fase istruttoria e decisoria, considerata l'attività processuale svolta e la natura della controversia.

P.Q.M.

1. rigetta il ricorso;
2. condanna s.r.l.s, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese processuali in favore di Cedi Sigma, che liquida in euro 3.575,00 per compenso professionale ex D.M. 55/14, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge.

Si comunichi.

S. Maria C.V., 23.11.2016

Il giudice
dott. Luca CAPUTO

